

COMUNE DI VILLASALTO

Provincia di Cagliari

0000000

CONVENZIONE

§§§

INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI INGEGNERIA E

ARCHITETTURA RELATIVO AI LAVORI DI:

“Consolidamento statico muri di Via Napoli”

Importo quadro economico €350.000,00

§§§

L'anno ____ (Duemila____), addì ____ (____) del mese di _____, in

Villasalto, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Villasalto ubicato in Corso

Repubblica, 61, in esecuzione della Determinazione N° __/__/__ del __/__/__ del

Responsabile del Servizio Tecnico

TRA

- il _____, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villasalto, domiciliato per la Sua carica presso la sede Municipale del Comune di Villasalto sita in Corso Repubblica, 61, il quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune di Villasalto, Cod. Fisc. 01391410923, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche il “Comune”;

E

- il **Dott. Ing. / Arch.** _____, nato a _____ il __/__/__, Cod. Fisc. _____ residente a _____ Via _____ n. ____, iscritto all'Ordine degli Ingegneri/Architetti della Provincia di _____ al n° _____ di Matricola, che interviene in questo Atto in qualità di legale rappresentante

di/del/della _____ (soggetto aggiudicatario della gara per

l'affidamento di servizi di Ingegneria e Architettura), che nel contesto del presente

Atto verrà chiamato per brevità anche "S.A.S.I.A.", denominto/a

"_____", composto dai seguenti professionisti:

_____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il "Comune", affida al "S.A.S.I.A." il servizio di Ingegneria e Architettura, consistente nella progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, di coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e collaudo con redazione del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori dell'intervento denominato "Consolidamento statico muri di Via Napoli"

ART. 2

Il "S.A.S.I.A." svolgerà l'incarico secondo le direttive che impartirà il "Comune", nonché seguendo quanto previsto nel progetto preliminare dei lavori in oggetto. Il medesimo resterà obbligato alla rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia con particolare riferimento al D.Lgs 12 Aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii., alla L.R. 07/08/2007 n°5 e ss.mm.ii., nonché al D.P.R. 21/12/1999, N° 554. Il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati in base alle disposizioni normative.

ART. 3

Il progetto, oltre gli allegati previsti dal D.P.R. 21/12/1999, N° 554, dovrà pure comprendere l'eventuale piano particolareggiato di espropriazione, descrittivo dei terreni ed edifici di cui sia necessaria l'espropriazione, indicandone i confini, la natura, la qualità, l'allibramento, il numero di mappa, il nome e cognome dei proprietari iscritti, l'indicazione sommaria dei beni da espropriare ed in genere tutti gli altri dati necessari

per procedere alla compilazione del piano parcellare e alla determinazione delle relative
indennità, in base a regolari computi.

ART. 4

Omissis

ART. 5

Il progetto definitivo, completamente elaborato in tutte le sue parti secondo la
normativa vigente, dovrà essere consegnato al “Comune”, in quattro o più esemplari
cartacei, secondo necessità, ed un esemplare in formato digitale aperto, entro il termine
di giorni **40 (Quaranta)** a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione. Si
intende compresa nella redazione del progetto definitivo la redazione della relazione
paesaggistica conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ART. 6

Il progetto esecutivo, completamente elaborato in tutte le sue parti secondo la normativa
vigente, dovrà essere consegnato all’Amministrazione Comunale, in tre esemplari
cartacei, secondo necessità, ed un esemplare in formato digitale aperto, entro il termine
di giorni **20 (Venti)** dalla data di comunicazione di approvazione del progetto
definitivo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato dalla dichiarazione dei
professionisti facenti parte del “S.A.S.I.A.” che attesti la conformità del progetto alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l’esistenza dei nulla-osta di conformità alle
norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche, ai sensi dell’Art. 2, comma 60,
punto 16, della Legge 23/12/1996, N° 662.

ART. 7

Qualora il progetto di qualunque fase progettuale venisse non accolto per difetto dello
studio o per inattendibilità tecnica, al “S.A.S.I.A.” non sarà dovuto il relativo compenso,
nè avrà il “Comune” l’obbligo di reincaricare la stessa di nuovo studio, in sostituzione

di quello non accettato. Qualora la presentazione dei progetti di ciascuna fase progettuale venisse ritardata dei termini sopra stabilito, sarà applicata una penale pari al 0,1% per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo e calcolata sull'importo delle competenze professionali riferite alla fase progettuale espletata con ritardo. Il relativo importo sarà trattenuto all'atto della liquidazione degli onorari. L'importo complessivo della penale maturata non potrà superare il 10% dell'importo complessivo degli onorari professionali per la progettazione di ciascuna fase progettuale. Superato tale limite, e sempre che il ritardo non sia dovuto a causa di forza maggiore, il "Comune" resterà libero da ogni impegno verso l' "S.A.S.I.A." inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese e fatta salva ogni azione di danni che il "Comune" intenda promuovere nei confronti del "S.A.S.I.A.". In siffatto caso il "Comune" provvederà alla nomina di altro soggetto per l'affidamento dell'incarico.

ART. 8

Il "S.A.S.I.A." si obbliga ad introdurre nel progetto anche se elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile del "Comune" o dai competenti organi, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo le norme di legge e senza che ciò dia titolo a speciali maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nell'impostazione progettuale (cambiamenti di tracciati, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove o diverse esigenze ed autorizzati dal "Comune", al "S.A.S.I.A." spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera. Qualora in corso di esecuzione dei lavori si rendesse necessario introdurre delle varianti nei limiti e nei casi previsti dalla normativa vigente, il "S.A.S.I.A." avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti dal "Comune", per i quali avranno diritto ai compensi che spettano a norma

della presente convenzione, ad eccezione dei casi previsti dall' Art. 132 comma 1 lett.e) del D.Lgs 12 Aprile 2006 n°163 e successive modificazioni ed integrazioni. Il "S.A.S.I.A." è ritenuto responsabile per i danni subiti dal "Comune" in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui all' Art. 132 comma 1 lett.e) del D.Lgs 12 Aprile 2006 n°163 e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine per la presentazione delle eventuali perizie suppletive e/o di variante viene stabilito in giorni 30. Qualora la presentazione della perizia suppletiva e/o di variante venisse ritardata del termine sopra stabilito, saranno applicate le stesse disposizioni dell'Art. 7 del presente Atto. Il relativo importo sarà trattenuto all'atto della liquidazione degli onorari.

ART. 9

A rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio per il tempo passato fuori Ufficio dai componenti il "S.A.S.I.A." e dal loro personale di aiuto, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate per la esecuzione dei rilievi topografici, sondaggi, ecc., e cioè per i rimborsi ed i compensi di cui agli articoli 4, 6 e 13 Legge 02/03/1949, N° 143 sarà corrisposta al "S.A.S.I.A.", dopo che il progetto sia stato ritenuto ammissibile da parte del "Comune" e, se ed in quanto necessario, dai competenti Organi Tecnici, la somma pattuita dalla presente convenzione. Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico del "S.A.S.I.A.", compreso il rimborso spese per l'eventuale necessaria redazione, sia su supporto magnetico che cartaceo, della lista delle categorie di lavoro per poter appaltare i lavori a "Offerta Prezzi". E' compreso altresì nel rimborso spese la consegna all'Ufficio di una copia di tutti i files di progetto in formati .doc, .txt o similari compatibili con i più diffusi programmi di videoscrittura per quanto riguarda gli elaborati testuali e .dxf, .dwg o similari per quelli grafici o comunque compatibili con i più diffusi programmi cad.

ART. 10

L'onorario per lo studio e per la compilazione del progetto viene dedotto, dalle tabelle allegate al D.M. 04/04/2001. Agli effetti del conteggio degli onorari l'incarico di cui trattasi è compreso nella classe **I-F** prevista dall'Art. 14 della Legge 02/03/1949, N° 143. Il conteggio degli onorari dovrà essere fatto sulla base dei disposti normativi in vigore al momento della stipula della presente Convenzione, e calcolato sull'importo a base d'asta dei lavori, al lordo degli oneri di sicurezza.

ART. 11

Gli onorari e i rimborsi spese verranno corrisposti al "S.A.S.I.A." dopo che ciascun progetto abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte del "Comune" e, se del caso, da parte dei competenti Organi Tecnici. Qualora l'approvazione definitiva di ciascuno dei progetti non sia intervenuta entro due mesi dalla sua presentazione, il "Comune" corrisponderà un acconto pari all'80% del compenso totale spettante al progetto. Se il ritardo nell'approvazione non dipende da inerzia del "Comune", bensì da manchevolezza degli elaborati, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il "S.A.S.I.A.." abbia restituito il progetto interessato con le modifiche suggerite dai competenti Organi. Va inoltre precisato che quand'anche i pareri dovessero intervenire dopo mesi 2, il "S.A.S.I.A." si deve ritenere obbligato a correggere e predisporre quegli elaborati richiesti dai competenti organi.

ART. 12

Il pagamento degli onorari calcolati secondo quanto stabilito dagli Artt. 9, 10 e 16 con le riduzioni previste dall'Art. 28 della presente convenzione, e secondo lo schema di parcella allegato alla presente costituisce compenso integrale per le prestazioni richieste con la presente convenzione, con esclusione di qualunque ulteriore compenso aggiuntivo o pretesa nei confronti del "Comune" che il "S.A.S.I.A." intendesse avanzare.

ART. 13

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta del “*Comune*” il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi nel modo e nei mezzi che riterrà opportuno, tutte quelle varianti ed aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal “*S.A.S.I.A.*” possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempre che non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.

ART. 14

Nel caso che il “*S.A.S.I.A.*” non ottemperi alle prescrizioni impartite dal “*Comune*”, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico durante l’esecuzione dell’incarico, la decisione in merito sarà demandata all’Organo Tecnico competente all’approvazione del progetto. Nel caso in cui il “*S.A.S.I.A.*” non ritenesse di uniformarsi alla decisione del predetto Organo, il “*Comune*” potrà disporre la revoca dell’incarico ed al “*S.A.S.I.A.*” verrà corrisposto l’onorario e i compensi accessori in proporzione alla prestazione fino a quel momento di fatto espletata, al netto di eventuali maggiori oneri che il “*Comune*” dovesse sostenere per l’affidamento dell’incarico ad altro soggetto.

ART. 15

La direzione dei lavori deve essere svolta in base alle disposizioni di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999, N° 554. A richiesta del “*Comune*”, e in ogni caso con cadenza mensile a far data dal verbale di consegna dei lavori, il “*S.A.S.I.A.*” è tassativamente tenuto a presentare entro giorni 10 relazioni sull’andamento dei lavori in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati. In caso di ritardo verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1%, fino ad un massimo di giorni 20, e applicata sulla liquidazione delle competenze professionali relative alla direzione lavori totale per ogni relazione pervenuta in ritardo. Decorsi giorni 30 dalla

data prevista per la presentazione delle relazioni senza che nulla sia pervenuto, il

“Comune” si riterrà libero di risolvere la presente Convenzione.

ART. 16

Per effetto dell’incarico della direzione dei lavori sul “S.A.S.I.A.” ricadono tutti gli

oneri afferenti a detta funzione attribuita, fino al collaudo definitivo dei lavori. La

tenuta dei libretti di misura, dei registri di contabilità, del giornale dei lavori è compito

del direttore dei lavori. La maggiorazione di cui all’Art. 17 della tariffa sarà

riconosciuta nella misura del 10%. Qualora nasca la necessità di procedere alla

redazione di varianti in corso d’opera alle opere progettate, ai sensi dell’ Art. 132 del

D.Lgs 12 Aprile 2006 n°163 e successive modificazioni ed integrazioni., il “S.A.S.I.A.”

è tenuto all’espletamento di tale incarico. Tale prestazione, sempre che non scaturisca

da errori od omissioni del progetto esecutivo, verrà così compensata:

per lavori progettati pari a $F = A + B$:

$$\text{Onorario perizia } [F \times i_F \times b_F \times (1 + s)] - OP$$

Simbologia:

A = Importo lordo di progetto a base d’asta al lordo degli oneri di sicurezza;

B = Importo lordo colonna in + quadro di raffronto della perizia;

i = Percentuale Tab. A;

b = Aliquota Tab. B;

s = Percentuale rimborso spese

OP = Onorario progettazione originaria

ART. 17

Nell’onorario per la direzione dei lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo

per la trattazione delle riserve dell’Impresa, e ciò anche nel caso in cui siano

riconosciuti maggiori compensi, in dipendenza dell’accoglimento totale o parziale delle

riserve stesse. Nel caso che l'incarico di direzione dei lavori, per cause non imputabili al "S.A.S.I.A." incaricato dovesse essere sospeso in via definitiva, sarà corrisposto al "S.A.S.I.A." stesso a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni sua prestazione e di ogni sua spesa ed onere accessorio un compenso pari al 10% dell'onorario sulle opere non eseguite. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto qualora per qualsiasi motivo i lavori non siano comunque iniziati.

ART. 18

Il "S.A.S.I.A." è responsabile dei danni subiti dal "Comune" in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che il "Comune" deve sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

ART. 19

Le competenze per la direzione dei lavori saranno corrisposte per e in base a ciascun S.A.L.. La percentuale sarà calcolata sempre in riferimento all'importo lordo complessivo dei lavori, al lordo degli oneri di sicurezza.

ART. 20

Tutti i certificati, verbali e i documenti inerenti l'incarico debbono essere trasmessi all'Ufficio Tecnico settore LL.PP. entro il termine di giorni 5. Per ogni documento trasmesso in ritardo è applicata sulle competenze professionali una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Tale penale è elevata ad € 100,00 per il conto finale, che dovrà essere trasmesso entro il decimo giorno dalla scadenza del termine stabilito per la sua compilazione dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'applicazione delle penali non porta pregiudizio alcuno alla rivalsa sul "S.A.S.I.A." per i maggiori danni eventualmente arrecati all'Amministrazione, la quale comunque riterrà gli eccessivi

ritardi elementi validi per la risoluzione della presente Convenzione.

Si fa presente che tutti gli atti ufficiali inerenti l'incarico (elaborati progettuali, di contabilità etc.) dovranno essere sempre sottoscritti da tutti i professionisti facenti parte del "S.A.S.I.A."

ART. 21

Le competenze spettanti per la direzione dei lavori sono liquidate con le modalità previste negli articoli precedenti secondo le tariffe professionali vigenti alla data di stipula della presente convenzione e vengono in ogni caso ragguagliate alle prestazioni effettivamente rese. Le parcelle contenenti eventuali parzializzazioni delle classi dovranno riferirsi ad importi chiaramente identificabili nei computi metrici di progetto o nella contabilità dei lavori. L'onorario della direzione lavori sarà calcolato sull'importo lordo del certificato di collaudo, al lordo degli oneri di sicurezza.

ART. 22

Qualora il "S.A.S.I.A.", cui sia stato conferito l'incarico completo di progettazione e direzione, non accetti o non esegua la direzione dei lavori od altra parte dell'incarico, gli verranno addebitati i maggiori oneri che il "Comune" incontrerà per l'espletamento da parte di altro professionista delle parti di incarico non assolte. Qualora il "S.A.S.I.A." non ottemperi alle prescrizioni impartite dal "Comune", si deciderà in merito con provvedimento immediatamente esecutivo.

ART. 23

Le parti convengono che il Dott. Ing. _____, in qualità di Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'Art. 89 comma 1° lett. c) del D.Lgs. 09/04/2008, N° 81 e successive modificazioni ed integrazioni, affida al Dott. Ing. _____, componente del "S.A.S.I.A.", l'incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione in materia di sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 98 del

medesimo D.Lgs. 09/04/2008, N° 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'assolvimento dell'incarico di cui all'Art. 90 commi 3° e 4° del D.Lgs. 09/04/2008, N° 81 e successive modificazioni ed integrazioni, al professionista verrà corrisposto il compenso stabilito dal D.M. 04/04/2001 secondo lo schema di parcella allegato al presente atto, calcolato sull'importo lordo dei lavori al lordo degli oneri di sicurezza. Gli obblighi, gli adempimenti e le responsabilità del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione sono tutti quelli, nessuno escluso, stabiliti dal medesimo D. Lgs. 09/04/2008, N° 81 e successive modificazioni ed integrazioni. A richiesta del Responsabile dei Lavori, e in ogni caso con cadenza mensile a far data dal verbale di consegna dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione è tassativamente tenuto a presentare entro giorni 10, relazioni sull'andamento dei lavori in materia di sicurezza. In caso di ritardo verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1%, fino ad un massimo di giorni 20, e applicata sulla liquidazione delle competenze professionali relative al coordinatore in fase di esecuzione per ogni relazione pervenuta in ritardo. Decorsi giorni 30 dalla data prevista per la presentazione delle relazioni senza che nulla sia pervenuto, l'Amministrazione si riterrà libera di revocare l'incarico di coordinatore in materia di sicurezza al professionista incaricato.

ART. 24

Per quanto non previsto espressamente con il presente atto, sia in relazione all'espletamento della prestazione e sia in ordine alla determinazione del corrispettivo, valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia.

ART. 25

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno, dal termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il

provvedimento amministrativo, deferite al giudice ordinario, con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 26

Saranno a carico del "S.A.S.I.A." le spese dei bolli per convenzione, nonché le imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipula della presente convenzione.

ART. 27

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il "S.A.S.I.A." elegge domicilio legale nel Municipio del Comune di VILLASALTO. L'attribuzione di incarico riguarda i professionisti facenti parte del "S.A.S.I.A." senza tener alcun conto dell'eventuale appartenenza dei medesimi ad altri studi tecnici o imprese di progettazione.

ART. 28

Il legale rappresentante del "S.A.S.I.A." dichiara sotto la sua personale responsabilità che tutti i componenti del "S.A.S.I.A." non hanno rapporti con Amministrazioni Pubbliche, che implicino incompatibilità con l'esercizio della libera professione ed in relazione all'incarico affidato. Dichiara inoltre di accettare anche a nome di tutti i componenti facenti parte del "S.A.S.I.A.." la riduzione del _____% sugli onorari e rimborsi spese, a seguito del ribasso applicato in sede di gara.

ART. 29

La presente scrittura privata, riguardando prestazioni soggette ad IVA, verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'Art. 5, comma 2° del D.P.R. 26/10/1972, N° 634, ed a taxa fissa giacché le prestazioni che da essa scaturiscono saranno assoggettate ad I.V.A..

ART. 30

Gli onorari e compensi accessori sono preventivati in € 50.177,51 compresa I.V.A.

20% e Cassa Previdenziale al 4%, come risulta dagli schemi di parcella allegati al presente atto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE del "S.A.S.I.A." _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

Agli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della presente convenzione.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE del "S.A.S.I.A." _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____